

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

EDILIZIA PRIVATA E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

N. 4 DEL 06-10-16

N. 515 del Registro Generale

Oggetto: Variante semplificata parziale alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, Esclusione dalla procedura di V.A.S.

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di ottobre, nel proprio Ufficio, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Amministrazione del Patrimonio Ing. Guerrini Antonio

VISTI:

- la Direttiva n° 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte Seconda, relativa alle "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)";
- la L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la D.G.C.n.79 del 24.06.2016 con la quale, ai sensi dell'Art.12, comma 3-bis della L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii, si attribuisce al Nu.Co.V., costituito nel Comune di Massa Marittima, le funzioni di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di competenza del Comune di Massa Marittima;

PREMESSO CHE:

- la Variante semplificata parziale alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, riguardante l'adeguamento al D.P.G.R.n.64/R del 11.11.2013 "Regolamento Regionale di unificazione dei parametri urbanistici e delle definizioni tecniche" e la modifica della normativa inerente i sistemi costruttivi degli infissi autorizzabili all'interno delle Zone "A" del territorio comunale è assoggettabile alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto rientra nel campo di applicazione dell'Art. 3, Comma 2, Lettera a) della Direttiva Comunitaria n.2001/42/CEE, dell'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., ma non nei casi previsti al comma 2, lettera b) (non incide sulle aree a protezione speciale) e dell'Art.5-bis, comma 1, lettera g) della L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii.;
- la Giunta del Comune di Massa Marittima, con Deliberazione n.102 del 09.08.2016, si è attivata per l'avvio delle procedure di VAS e, mediante l'Ufficio Urbanistica comunale, ha inoltrato, con nota prot.n.12863 del 12.08.2016, la proposta di Variante in oggetto al Nu.Co.V. del Comune di Massa Marittima, quale Autorità Competente in materia di VAS ai sensi della D.G.C.n.79/2016, in applicazione dell'Art.2, comma 3-bis della L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii.;
- in base all'Art.22 della stessa L.R., è individuabile nella data del 25.08.2016 l'avvio dei termini temporali per le consultazioni preliminari utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale, e nella data del 19 Settembre 2016 il relativo termine ultimo;
- il Presidente del Nu.Co.V., con nota prot.n.13292 del 25.08.2016 conservata agli atti del procedimento, ha avviato le consultazioni finalizzate a fornire elementi utili per le valutazioni dell'Autorità Competente, trasmettendo la documentazione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale;

CONSIDERATO che al Nu.Co.V. sono pervenuti contributi dalla Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Ambientali, energia e cambiamenti climatici - Ufficio Tecnico del Genio Civile, Toscana Sud e Opere Marittime e dall'Azienda Regionale Protezione Ambientale per la Toscana, Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto, che non contengono osservazioni o prescrizioni inerenti il procedimento di V.A.S., salvo in quest'ultimo in cui si fa presente che:

"Preso visione della documentazione messa a disposizione, si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dall'assoggettabilità a V.A.S.";

VISTO il Verbale del Nu.Co.V. del 04.10.2016, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale viene espresso "**Parere di non assoggettabilità**" alla V.A.S. riguardo la Variante urbanistica in oggetto, in quanto **tale Variante non ha effetti sulle risorse ambientali** e ritenendolo approvabile sia nei suoi contenuti, sia nelle sue conclusioni,

DETERMINA

1) di approvare il Verbale del Nu.Co.V. del 04.10.2016, redatto ai sensi dell'Art.22, comma 4, della L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii., allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di **stabilire**, in base alle risultanze di detto verbale, la **non assoggettabilità alla V.A.S. della Variante urbanistica in oggetto**, in quanto tale Variante **non ha effetti sulle risorse ambientali**;

3) di **pubblicare il presente atto**, incluso l'allegato, **per 30 giorni sul sito web comunale**, ai sensi dell'Art.22, comma 5, della L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO
Ing. Guerrini Antonio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere.

Impegno contabile registrato al:

| Capitolo | Art. | Esercizio | Numero impegno | N. sub impegno | Importo |
|----------|------|-----------|----------------|----------------|---------|
|----------|------|-----------|----------------|----------------|---------|

Eventuale CIG di riferimento:

Lì ,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Monticini Angela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni consecutivi a partire dal 21-10-16, ai fini di pubblicità e conoscenza.

Lì , 21-10-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Rubolino

GIOVANNI



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Piazza Garibaldi n.4 - 58024 Massa Marittima (GR)



SETTORE 6 – EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
Nucleo Comunale di Valutazione (Nu.Co.V.)



Prot. n. 19782

Prot. int. n. 1734

Massa Marittima, li 28.12.2016



AI RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Arch. Assuntina M. Messina

SEDE

Oggetto: Parere su assoggettabilità a V.A.S. integrazioni Variante urbanistica semplificata

Con la presente, vista la nota trasmessami dalla S.V. in data.06.12.2016 prot.n.18769, in cui si richiede il parere del Nu.Co.V. in merito alla assoggettabilità a V.A.S. di proposte di integrazione alla Variante urbanistica in oggetto ed esclusa dalla procedura di V.A.S. con Det.n.515 del 06.10.2016, si trasmettono le relative schede di valutazione, redatte per ciascuna delle proposte inoltrate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6

(Dott. Ing. Antonio Guerrini)

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Guerrini

Tel.: 0566.906274 – Fax: 0566.902052 – e-mail: a.guerrini@comune.massamarittima.gr.it – P.E.C.: comune.massamarittima@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Martedì-Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (previo appuntamento telefonico)

SCHEMA DI VALUTAZIONE n.1

Oggetto: richiesta di Variante Urbanistica inoltrata dalla Sig.ra Nerina Rota al Comune di Massa Marittima con nota del 11.10.2016 prot.n.15704 con cui estendere la possibilità di effettuare l'attività di agricampeggio anche nelle sottozona E/1 del Regolamento Urbanistico comunale

Istruttoria: il Regolamento Urbanistico comunale suddivide il territorio aperto (zona "E") in n.4 sottozone, in specifico:

- 1) Sottozona E/1: ad esclusiva funzione agricola (Art.51 del R.U.);
- 2) Sottozona E/2: a prevalente funzione agricola (Art.52 del R.U.);
- 3) Sottozona E/3: di frangia urbana (Art.53 del R.U.), non interessata dalla presente valutazione;
- 4) Sottozona E/4: ad economia debole (Art.54 del R.U.), non interessata dalla presente valutazione.

Si vuole intanto sottolineare che la distinzione tra sottozona E/1 ed E/2 deriva dal recepimento delle prescrizioni del P.T.C. approvato nel 1999 dalla Provincia di Grosseto, che imponeva ai Comuni di suddividere il loro territorio in aree ad esclusiva ed aree a prevalente funzione agricola, in base alla loro vocazione per effettuare una attività agricola più o meno intensiva. Tale suddivisione riguardò in effetti solo la normativa che, sostanzialmente, differenziava le volumetrie realizzabili dall'imprenditore agricolo, che erano maggiori nelle aree ad esclusiva funzione agricola rispetto a quelle a prevalente funzione agricola; infatti, nel nuovo P.T.C. del 2010, tale suddivisione non è stata riproposta, in luogo della suddivisione dell'intero territorio provinciale in T.E.T.I. e T.E.R.A..

In base a tali considerazioni, di carattere puramente pianificatorio, il consentire l'agricampeggio anche nelle sottozone E/1 non rileva ai fini degli impatti ambientali significativi da attendersi in base alla nuova previsione introdotta, fermo restando il fatto che l'agricampeggio, in quanto attività connessa o integrativa all'attività agricola, possa essere attuato laddove sono già presenti attività agricole che lo possano consentire in coerenza con le risorse ambientali presenti in quel dato territorio.

Dalla previsione suddetta, vanno però escluse le porzioni di territorio della sottozona E/1 che costituiscono S.I.C., S.I.R., Z.P.S., A.R.P.A. o siti di Natura 2000, in quanto per tali zone non è ipotizzabile una loro ulteriore infrastrutturazione.

Parere: in base a quanto sopra esposto, non ritenendo di dover sottoporre la verifica anche agli altri membri del Nu.Co.V. in quanto la richiesta investe caratteri prettamente urbanistici e non anche ambientali (esperta in materia l'Arch. Sabrina Martinuzzi, membro del Nu.Co.V.) o geologici (di cui è esperto in materia il Geol. Fabrizio Fanciulletti, altro membro del Nu.Co.V.), il sottoscritto, in qualità di Presidente del Nu.Co.V. ed esperto in materia di pianificazione territoriale, esprime **parere di non assoggettabilità a V.A.S.** riguardo la proposta in oggetto, a condizione che:

- nelle sottozone E/1 l'agricampeggio sia consentito solo a seguito di presentazione di specifica "Relazione sugli effetti ambientali", con cui si dimostri la non significatività degli impatti, derivati dall'insediamento della nuova previsione, sul suolo, sull'acqua, sull'aria e sul paesaggio;

- **l'attività di agricampeggio, già consentito nella sottozona E/2 e da consentire nella sottozona E/1, sia vietato nelle aree di entrambe tali sottozone individuate dal Regolamento Urbanistico comunale come S.I.C., S.I.R., Z.P.S., A.R.P.A. o siti di Natura 2000.**

Recependo tali prescrizioni, la proposta in oggetto può pertanto essere inserita, a discrezione del Responsabile del Procedimento Arch. Assuntina Messina, nella procedura di approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico comunale già esclusa dalla procedura di V.A.S. con Det.n.515 del 06.10.2016 senza doversi ricorrere, per il caso in esame, ad attivare una nuova verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'Art.22 della L.R.n.10/2010 e s.m.i..

per il Nu.Co.V.:

IL PRESIDENTE

.....
(Dott. Ing. Antonio Guerrini)

SCHEDA DI VALUTAZIONE n.2

Oggetto: richiesta di modifica alla normativa introdotta nella Variante Urbanistica per l'installazione di nuovi infissi inoltrata dall'Arch. Sabrina Martinozzi

Istruttoria: la normativa ora proposta dalla Variante in oggetto, già valutata dal Nu.Co.V., al 3° capoverso del paragrafo "Serramenti" (pag.19), così recita:

"In deroga al divieto di cui al comma precedente, l'installazione di persiane e finestre in materiali diversi dal legno (alluminio pre-verniciato o elettro-verniciato, PVC ed altri materiali tecnologici) in tinta opaca o "effetto legno" sarà consentita in via eccezionale soltanto negli edifici ricadenti nella perimetrazione di cui alla planimetria allegata alle presenti N.T.A. (Art.9.4 del R.U., allegati A e B), nel rispetto dei caratteri storico-morfologici del centro storico di Massa Marittima e comunque vietata nei fabbricati sottoposti a tutela ai sensi degli Artt.10-11 del D.Lgs.n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Nella richiesta di variazione, si fa istanza di sostituire il periodo finale del suddetto capoverso, in specifico:

"e comunque vietata nei fabbricati sottoposti a tutela ai sensi degli Artt.10-11 del D.Lgs.n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

con il periodo:

"La installazione di persiane e finestre in materiali diversi dal legno è sottoposta alla preventiva acquisizione della Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art.146 del D.Lgs.n.42/2004, nonché, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'Art.10 c.1 del D.Lgs.n.42/2004, della Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Art.21 dello stesso decreto. Tale installazione è invece vietata nei fabbricati sottoposti a tutela ai sensi dell'Art.10 c.2-3-4 del suddetto decreto."

così risultando il 3° capoverso del paragrafo "Serramenti":

"In deroga al divieto di cui al comma precedente, l'installazione di persiane e finestre in materiali diversi dal legno (alluminio pre-verniciato o elettro-verniciato, PVC ed altri materiali tecnologici) in tinta opaca o "effetto legno" sarà consentita in via eccezionale soltanto negli edifici ricadenti nella perimetrazione di cui alla planimetria allegata alle presenti N.T.A. (Art.9.4 del R.U., allegati A e B), nel rispetto dei caratteri storico-morfologici del centro storico di Massa Marittima.

La installazione di persiane e finestre in materiali diversi dal legno è sottoposta alla preventiva acquisizione della Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art.146 del D.Lgs.n.42/2004, nonché, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'Art.10 c.1 del D.Lgs.n.42/2004, anche della Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Art.21 dello stesso decreto. Tale installazione rimane invece vietata nei fabbricati sottoposti a tutela ai sensi dell'Art.10 c.2-3-4 del suddetto decreto."

Parere: in base a quanto sopra esposto, non ritenendo di dover sottoporre la verifica anche agli altri membri del Nu.Co.V. in quanto la richiesta investe caratteri prettamente urbanistici e non anche

ambientali (esperta in materia l'Arch. Sabrina Martinozzi, membro del Nu.Co.V., tra l'altro proponente la modifica e quindi, in questa sede, esonerata dall'esprimere parere in merito) o geologici (di cui è esperto in materia il Geol. Fabrizio Fanciulletti, altro membro del Nu.Co.V.), il sottoscritto, in qualità di Presidente del Nu.Co.V. ed esperto in materia di pianificazione territoriale, esprime **parere di non assoggettabilità a V.A.S. riguardo la proposta in oggetto**, in quanto la variazione proposta va unicamente a precisare la norma nella fattispecie in cui è già ad oggi applicata.


Infatti, applicando l'articolo senza la modifica proposta, ovvero tenendo conto del periodo:

"e comunque vietata nei fabbricati sottoposti a tutela ai sensi degli Artt.10-11 del D.Lgs.n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

non sarebbero consentiti gli eventuali interventi di sostituzione degli infissi nei fabbricati vincolati **ai sensi dell'Art.10 c.1 del D.Lgs.n.42/2004**, fattispecie per la quale gli indirizzi della Giunta Comunale nulla volevano prevedere in proposito, ovvero con la variante non era stabilito di dover modificare la suddetta fattispecie normativa ad oggi applicata.

Non modificandosi con la modifica proposta l'attuale fattispecie normativa, tale modifica pertanto può essere inserita, a discrezione del Responsabile del Procedimento Arch. Assuntina Messina, nella procedura di approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico comunale già esclusa dalla procedura di V.A.S. con Det.n.515 del 06.10.2016 senza doversi ricorrere, anche per questo caso in esame, ad attivare una nuova verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'Art.22 della L.R.n.10/2010 e s.m.i..

per il Nu.Co.V.:

IL PRESIDENTE

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
(Dott. Ing. Antonio Guerrini)
Ufficio Edilizia